



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA**

Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dott. Simona Delle Site	Presidente est.
dott. Francesca Iaquina	Giudice
dott. Gabriella Citro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 60/2023 R.G. P.U. promosso da

FALLIMENTO CALLMASTER 1 SRL, dichiarato con sentenza del Tribunale di Novara n. 56/2011, in persona del curatore dott. Andrea Baldi (c.f. BLDNR69E23F952D), con studio in Novara, corso Cavallotti n. 26/30, autorizzato a procedere con decreto del G.D. del 2.08.2023, elettivamente domiciliato in Novara, via dei Tornielli n. 12, presso lo studio dell'avv. Federico Rognoni, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;

RICORRENTE

nei confronti di

PRELLI GABRIELLA (c.f. PRLGRL72A58F952Z) e **RUFFIER MANUEL** (c.f. RFFMNL71C26F952P), elettivamente domiciliati in Arona, via Vittorio Veneto n. 12, presso lo studio dell'avv. Matteo Mossio, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;

RESISTENTI

*** **

Visto il ricorso con il quale il **FALLIMENTO CALLMASTER 1 SRL** ha chiesto dichiararsi aperta la procedura di liquidazione controllata di Prelli Gabriella e Ruffier Manuel, deducendo: - che i resistenti sono debitori della somma di euro 428.679,94, giusta atto di precetto notificato in forza della sentenza del Tribunale di Novara n. 718/2016 pubblicata il 30.09.2016 nella causa RG n. 1207/2010, della sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1471/2019, pubblicata il 5.09.2019 nel giudizio RG 721/2017, dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 36467/2021, pubblicata il 24.11.2021 nel giudizio RG 26389/2021, e della Sentenza del Tribunale di Novara n. 124/2023, pubblicata il 14.02.2023 nel giudizio RG 176/2018; - che gli accertamenti compiuti dal curatore mediante l'accesso all'anagrafe tributaria e alle banche dati finanziarie, l'acquisizione degli estratti di ruolo e le ispezioni ipotecarie evidenziano l'insolvenza dei debitori;

letta la memoria di costituzione dei resistenti, i quali hanno ammesso di versare in stato di sovraindebitamento, eccependo tuttavia l'improcedibilità della domanda per l'impossibilità di

acquisire un patrimonio attivo da distribuire ai crediti neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie e avanzando domanda di concessione di un termine al fine proporre domanda per la composizione della crisi da sovraindebitamento mediante ristrutturazione del debito ovvero concordato minore, anche a mezzo di finanza esterna;

osservato che:

- sussistono la giurisdizione del Giudice italiano ai sensi dell'art. 11 CCII (*"Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza"*) e dell'art. 3, par. 1, del Reg. UE 2015/848 (*"Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore («procedura principale di insolvenza»).* Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi") e la competenza per territorio del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27 co. 2. (*"Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali"*) e co. 3 (*"Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente ... b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma"*) CCII, avendo i ricorrenti, esercenti l'uno l'attività professionale forense e l'altra l'attività professionale di architetto, il proprio domicilio in Italia e in comuni (Trecate e Novara) rientranti nel circondario di questo Ufficio giudiziario;

- sussiste la legittimazione attiva del FALLIMENTO CALLMASTER 1 SRL ai sensi dell'art. 268, co. 2, CCII, essendo esso creditore di Prelli Gabriella e Ruffier Manuel in forza dei titoli esecutivi giudiziali allegati al ricorso;

- la domanda proposta con un unico ricorso contro Prelli Gabriella e Ruffier Manuel è ammissibile ai sensi dell'art. 66, co. 1 e 2, CCII, essendo i resistenti conviventi ed avendo il sovraindebitamento un'origine comune. La norma innanzi menzionata è, infatti, collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento, che, come chiarito dall'art. 65, co. 1, comprendono non solo la ristrutturazione dei debiti e il concordato minore, ma anche la liquidazione controllata;

- i resistenti versano in stato di insolvenza così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. b), del CCII (*"stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*), come dagli stessi ammesso e come risultante dalla presenza di titoli esecutivi giudiziali e non (ruoli esattoriali in riscossione) e dalla pendenza di procedure esecutive;

- i resistenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019);

- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a euro cinquantamila;

- i resistenti hanno allegato di essere incapienti, senza tuttavia depositare l'attestazione, corredata dei documenti di cui all'art. 283, co. 3, CCII, rilasciata da un OCC relativa alla impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

- la richiesta dei resistenti di concessione di un termine per la proposizione di domanda per la composizione della crisi da sovraindebitamento mediante ristrutturazione del debito ovvero concordato minore, anche a mezzo di finanza esterna, è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate:

- l'art. 271, co. 1, CCII stabilisce che *“Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda”*;
- la disposizione normativa innanzi riportata presuppone l'avvenuta proposizione da parte del debitore di un ricorso *“in bianco”* per ristrutturazione dei debiti o concordato minore sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 44 CCII;
- poiché l'art. 68 e l'art. 76 CCII stabiliscono, rispettivamente, che la domanda di ristrutturazione dei debiti deve essere presentata al giudice tramite un OCC e che la domanda di concordato minore è formulata tramite un OCC, la proposizione della domanda rilevante ai fini di quanto previsto dall'art. 271 CCII non può che richiedere la previa nomina dell'OCC;
- poiché a mente dell'art. 65, co. 2, CCII alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della sezione I, del capo II, titolo IV del CCII, le disposizioni del titolo III del CCII, in quanto compatibili, la domanda *“in bianco”* di accesso ad uno strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento deve essere, poi, corredata della documentazione prevista dall'art. 39, co. 3, CCII;
- nel caso di specie, i debitori non hanno proposto con l'ausilio di un OCC alcuna domanda *“in bianco”* di composizione della crisi da sovraindebitamento da integrare nel termine che può essere concesso dal giudice, ma si sono limitati ad avanzare richiesta di concessione di un termine per la stessa proposizione della domanda di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore;
- conferma di ciò si trae, oltre che dalla lettura delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione (*“in via principale chiedono un termine per la presentazione della domanda di sovra indebitamento delle procedure relative al nucleo familiare essendoci identità di motivi e cause, così come già dichiarato dal creditore procedente a mezzo di ristrutturazione del debito oppure un concordato minore, anche a mezzo di finanze esterne”*), anche dalla mancata allegazione della nomina di un OCC e dalla produzione dei documenti previsti dall'art. 39, co. 3, CCII;

ritenuto che:

- il ricorso proposto dal FALLIMENTO CALLMASTER 1 SRL sia ammissibile e meriti accoglimento;

- in accoglimento del ricorso devono essere dichiarate aperte due distinte procedure di liquidazione del patrimonio, ossia quella di Gabriella Prelli e quella di Manuel Ruffier, e dovranno essere tenute distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun resistente in applicazione di quanto previsto dall'art. 66, co. 3, CCII; inoltre il liquidatore dovrà procedere in relazione a ciascuna procedura agli incumbenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII;

- la determinazione della quota di reddito da lasciare nella disponibilità dei debitori ex art. 268, co. 4, CCII deve essere rimessa al giudice delegato, su apposita istanza dei debitori e sentito il liquidatore. Al riguardo si osserva che, mancando nel C.C.I.I. una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* della legge n. 3/2012, si pone il problema di stabilire quale sia il limite temporale della dell'apprensione della quota di reddito individuale; questione, questa, che intercetta quella più ampia della durata della procedura di liquidazione controllata. Al riguardo occorre considerare che la durata di una procedura liquidatoria è dipendente ovviamente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti). Anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/2012. Il C.C.I.I. ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. In relazione alla liquidazione giudiziale l'art. 281, co. 1 e 2, del Codice stabilisce infatti che il Tribunale, su istanza del debitore, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione, e ciò anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, la quale comunque proseguirà (v. art. 282, co. 5 e 6). Sul punto il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019. La stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio. La prosecuzione dell'attività liquidatoria nella procedura controllata, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale. L'interpretazione del dettato normativo (art. 282, co. 5 e 6) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione una volta dichiarata l'esdebitazione deve, però, essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva. Il citato art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019 stabilisce che "*gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione*". Tale disposizione prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di disporre la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione. Ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento (in termini Trib. Verona 20 settembre 2022; Trib. Bologna 27.09.2022). Dalle considerazioni innanzi svolte deriva che l'apprensione delle quote di reddito della ricorrente, nei termini che verranno stabiliti dal G.D., dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

osservato, infine, che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato dal Tribunale, costituendo un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I.;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di PRELLI GABRIELLA (c.f. PRLGRL72A58F952Z);

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di RUFFIER MANUEL (c.f. RFFMNL71C26F952P);

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Simona Delle Site e liquidatore il dott. Giuseppe Colombo;

ORDINA

ai debitori di depositare, entro sette giorni, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;

RISERVA

al G.D. la determinazione *ex art. 268, co. 4, C.C.I.* del limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e del loro nucleo familiare;

DISPONE

l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;

MANDA

alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e al creditore ricorrente, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato;

DISPONE

che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex art. 270, co. 4, C.C.I.I.*

Novara, 30.11.2023

Il Presidente est.
Dott. Simona Delle Site